



COMUNE DI RAGALNA

Regolamento Comunale per il Servizio di Luce Votiva Cimiteriale

Approvato con delibera di C.C. n. 09 del 26/02/2026

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno del Cimitero Comunale di Ragalna, i rapporti tra l'Ente (Comune o Ente gestore affidatario) e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso.
2. Il Comune o l'Ente gestore affidatario , provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle Cappelle Private per le quali il Comune o l'Ente Gestore affidatario, provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.
4. La realizzazione dell'impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica e deposito presso l'ufficio competente della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle è a carico del concessionario.

Art. 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.
2. Le stesse, con validità per anno solare, stabiliscono i costi relativi a:
 - **DIRITTO PRIMO ALLACCIO**
 - **CANONE ANNUO**

Art.3
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario, provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.
3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 30 novembre.
4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente o su rilievo tecnico di personale autorizzato, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune o l'Ente Gestore affidatario, provvederà al ripristino del servizio entro tre giorni lavorativi successivi alla segnalazione .
5. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore, come sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori, furti di cavi o componentistica elettronica ecc., non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.
6. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario, non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampade, causato da terzi.
7. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario non potrà essere chiamato a rispondere, a qualsiasi titolo, per eventuali manomissioni esterne ed interne causate con dolo o senza dolo da personale non autorizzato all'impianto, che dovessero causare danni a persone e cose.

Art.4 ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di abbonamento al servizio presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune o all'Ufficio preposto dall'Ente Gestore affidatario, mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, recapito telefonico, mail o mail pec, l'esatta indicazione della sepoltura con l'indicazione del numero identificativo della sepoltura, il titolare della concessione e la scadenza della stessa, i dati anagrafici delle salme presenti nella sepoltura ed eventuali altri dati utili.
2. In caso di accoglimento della domanda l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di abbonamento per il primo anno, comprensiva dei diritti di primo impianto, che lo stesso richiedente dovrà provvedere a versare tramite c/c postale, servizio Pago Pa o Bonifico bancario o postale.
3. A pagamento avvenuto, l'Ufficio, provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per l'attivazione del servizio.
4. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale autorizzato del Comune di Ragalna o da dipendenti dell'Ente Gestore affidatario e comprendono l'allaccio alla rete e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa, artistica o di diversa natura non autorizzata .

Art.5 DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune o all'Ente Gestore affidatario oltre I.V.A prevista. Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicandolo per il numero di mesi decorrenti, compreso il mese di allacciamento.
2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, collegamenti elettrici, le lampade votive e quant'altro previsto per l'effettuazione a regola d'arte del servizio in oggetto.

Art.6
CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art.2, comma 1.

2. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento in un conto corrente postale dedicato al servizio oggetto del presente regolamento.

3. Il canone annuale deve essere pagato anticipatamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario provvederà ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto il modulo di c/c, Pago Pa o estremi economici per il pagamento con bonifico, da utilizzare per il pagamento del canone annuale d'abbonamento comprensivo di I.V.A.. E' ammesso previo richiesta dell'utente sottoscrittore dell'abbonamento, l'invio del modulo tramite e- Mail o Pec.

La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore;

L'utente può contattare l'ufficio preposto e richiedere copia del modulo per il pagamento del canone annuo.

4. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro il 31 marzo, l'Ufficio competente invierà lettera Raccomandata di sollecito del canone, aumentato degli interessi di mora e spese per l'invio della raccomandata;

5. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- Le spese di manutenzione e le riparazioni;
- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
- le tasse sul consumo di energia elettrica;
- il ripristino del servizio d'illuminazione lampade votive a seguito di lavori eseguiti da personale comunale o altri autorizzati per tumulazione o estumulazione salme/resti.

6. Il canone annuo sarà adeguato periodicamente in base agli indici ISTAT e portato a conoscenza della cittadinanza tramite affissione e pubblicazione all'albo pretorio, nel sito internet istituzionale del Comune di Ragalna e nella pagina Facebook del Comune di Ragalna.

Art. 7
OMESSO PAGAMENTO

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento anticipato in un'unica soluzione.
2. Dopo l'invio della lettera di sollecito, di cui all'art.6 comma4 e qualora anche quest'avviso risulti vano, entro i 3 mesi successivi dall'invio del sollecito, il Responsabile del servizio del Comune o dell'Ente gestore affidatario decreterà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina;
3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine del 31 dicembre il concessionario/utente titolare dell'abbonamento o eventuale erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento del canone arretrato. Fermo restando il diritto del Comune o dell'Ente gestore affidatario ad ottenere il pagamento degli importi maturati e non corrisposti secondo le procedure ordinarie di riscossione.

Art. 8
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, voglia essere ripristinata, *da parte dello stesso utente intestatario del contratto rescisso per morosità*, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento sia delle spese di allaccio di primo impianto nonché delle eventuali annualità pregresse ed eventuali spese sostenute per eventuale contenzioso.

Art. 9
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento di stipula del contratto d'abbonamento possono riguardare:
 - a) l'indirizzo anagrafico al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
 - d) Indirizzo e-Mail o Pec a cui inviare il modulo di pagamento o eventuali comunicazioni;

2. Le suddette variazioni e quant'altro ritenuto importante per l'esecuzione del servizio in questione devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune o dell'Ente Gestore affidatario.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.8.

ART.10 TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune e s'intenda continuare ad usufruire del servizio, occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.

2. L'utente, nel caso di cui al punto precedente, dovrà pagare un contributo di trasferimento utenza pari alla metà del contributo di primo allaccio.

Art. 11 CESSAZIONE BBONAMENTO DA PARTE DELL'UTENTE

La richiesta di cessazione dell'abbonamento da parte dell'utente può avvenire in qualunque momento dell'anno e non comporta a carico del Comune o dell'Ente gestore affidatario del servizio alcun tipo di rimborso per l'utente titolare dell'abbonamento .

Art. 12 ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il personale tecnico autorizzato provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto e comunicherà all'Ufficio competente l'infrazione rilevata. La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio (art. 4 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione/ammenda pari a cinque annualità del canone stabilito per l'anno in cui viene rilevato l'abuso.

La reitera dell'illecito provoca la sospensione definitiva del servizio e la denuncia alle autorità competenti .

2. E' vietato ai concessionari o loro danti causa titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto e in qualunque modo, apportare variazioni non autorizzate all'impianto esistente. *Sono altresì vietate altre installazioni illuminanti di qualsiasi tipo e dimensione diverse dall'impianto d'illuminazione di luce votiva comunale.*

3. Eventuali modifiche all'impianto che venissero specificatamente richieste dall'utente tramite la presentazione di una descrizione progettuale delle modifiche d'apportare all'impianto specifico, saranno eseguite previo versamento anticipato della relativa spesa accertata dall'Ufficio competente per l'esecuzione dei lavori da parte del Comune o Ente Gestore affidatario.

Art.13 UTENZE OCCASIONALI

Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

Art.14 RAPPORTI CON ENTI AFFIDATARI

1. Il Comune di Ragalna può affidare ad una Ditta affidataria esterna la gestione del servizio per le luci votive del cimitero nei modi e con le procedure previste dalle normative vigenti.

2. Il Comune o l'Ente Gestore affidatario ha l'obbligo della corretta tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario digitale e cartaceo di tutte le lampade votive presenti nelle sepolture del Cimitero di Ragalna.

3. Nell'inventario deve essere indicato sempre il nome o i nomi delle salme presenti nella sepoltura, il numero identificativo, il campo, il viale, il Titolare della Concessione cimiteriale e la sua scadenza, il titolare dell'abbonamento annuale per pagamento delle luci votive qualora non coincida con il titolare della concessione cimiteriale e quant'altro utile ai fini dell'espletamento del servizio.

4. Eventuali Ditte affidatarie del servizio oggetto del presente Regolamento dovendo assumere in tutto e per tutto quanto di competenza comunale per lo svolgimento del servizio, dovranno ottemperare a tutte le disposizioni emanate dallo stesso e da ogni altro regolamento Comunale inerente a servizi collegati previsti e collaterali al servizio in oggetto.

5. L'affidamento del servizio a ditte affidatarie esterne comporterà anche l'assunzione a carico del gestore di eventuali opere di manutenzioni straordinarie non collegabili a progettazioni di cui al comma 6, ma riconducibili a ripristino dello stato ordinario per cause dolose (furti di linee o altre parti elettriche, ecc) da eventi calamitosi ecc.

6. Le linee, la rete e gli impianti generali sono di proprietà del Comune di Ragalna che si riserva il diritto di eseguire tutte le operazioni inerenti la realizzazione di progetti migliorativi di tutte le componenti gestionali di rete, d'infrastrutture ed edificatorie del cimitero .

Art. 15
NORME FINALI
ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento il foro competente è quello di Catania e, per quanto non regolamentato, si farà riferimento alle norme del codice civile.

2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono ad esso assoggettati e validati.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti in materia .

4. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

5. Il presente regolamento annulla e sostituisce quello approvato con delibera di consiglio comunale n.28 del 12 maggio 1999.